



PROVINCIA DI ASCOLI PICENO

Medaglia D'Oro valor militare attività partigiane

SETTORE IV - PIANIFICAZIONE TERRITORIALE

PIANIFICAZIONE TERRITORIALE-COORDIMENTO ASSETTO TERRITORIO PROTEZIONE BELLEZZE NATURALI

REGISTRO GENERALE N. 791 del 04/08/2020

Determina del Responsabile N. 36 del 04/08/2020
PROPOSTA N. 903 del 04/08/2020

OGGETTO: Comune di Grottammare.

Verifica di assoggettabilità alla Valutazione Ambientale Strategica (VAS) di cui all'art. 12 del D.Lgs. n. 152/06 e ss.mm.ii., relativa alla variante al vigente PRG per la modifica dell'art. 63 bis delle NTA.

Class. 23VAS055

Visto il D.Lgs. 152/2006 concernente le norme in materia ambientale e nella parte seconda recante le disposizioni relative alla procedura di Valutazione Ambientale Strategica;

Visto il D.Lgs. 4/2008 recante ulteriori disposizioni correttive ed integrative del D.Lgs. 152/06;

Visto il D.Lgs. 128/2010 di modifica ed integrazione del D.Lgs. 152/06;

Vista la LR n. 6 del 12 Giugno 2007, Capo II, concernente la disciplina della procedura di Valutazione Ambientale Strategica;

Viste le Linee Guida Regionali per la Valutazione Ambientale Strategica approvate con DGR n.1647 del 23.12.2019;

Vista la richiesta avanzata dal Comune di Grottammare con nota prot. n. 13457 del 28.05.2020, acquisita agli atti dello scrivente Settore in data 28.05.2020 con protocollo n. 8861, di avvio della procedura di verifica di assoggettabilità a VAS, ai sensi dell'art. 12 del D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii., della variante al vigente PRG per la modifica dell'art. 63 bis delle NTA;

Visto e condiviso il parere istruttorio espresso dal competente Settore Pianificazione Territoriale in data 04.08.2020, di seguito integralmente trascritto:

""""""Con nota prot. n. 13457 del 28.05.2010, acquisita agli atti dello scrivente Settore in data 28.05.2020 con protocollo n. 8861, il Comune Grottammare, in qualità di autorità procedente, ha trasmesso a questa Amministrazione Provinciale, quale autorità competente, la richiesta di parere di Verifica di Assoggettabilità alle procedure di valutazione ambientale strategica, ai sensi dell'art. 12 del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii., in merito alla variante al vigente PRG per la modifica dell'art. 63 bis delle NTA; con mail del 09.06.2020 è stato indicato il link nel quale sono stati resi disponibili il Rapporto Preliminare, la scheda di sintesi conforme alla delibera di GP n. 3 del 13.01.2010 e gli elaborati della variante costituiti da:

- Relazione ai sensi dell'art. 5 della LR n. 14/2008;
- Tav. 1 Relazione tecnica;
- Tav. 2 Inquadramento territoriale;
- Tav. 3 Inquadramento catastale;
- Tav. 4 Stralcio PRG e NTA vigenti;
- Tav. 5 Stralcio PRG e NTA in variante;
- Verifica di compatibilità idraulica;
- Relazione geologica-geomorfologica.

Con nota prot. n. 9866 del 16.06.2020 lo Scrivente Settore ha comunicato ai soggetti competenti in materia ambientale (SCA), ai fini dell'espressione del parere di competenza, il link nel quale il Comune di Grottammare ha reso disponibili il rapporto preliminare e gli elaborati della variante alle NTA (art. 63) del vigente PRG.

Ai sensi di quanto previsto dall'art. 12, comma 3, del D. Lgs. 152/2006 e dalle lettere A.4) e B, comma 3, dell'allegato A alla delibera di GR n. 1647 del 23.12.2019, sono stati individuati quali soggetti competenti in materia ambientale da consultare per le verifiche richieste ai sensi dell'Allegato I alla Parte Seconda del D.Lgs n. 152/06 e ss.mm.ii., i seguenti soggetti:

- ASUR Marche Area Vasta n.5;
- Regione Marche P.F. Tutela del Territorio (ex Genio Civile) di Ascoli Piceno;
- AATO n. 5 Marche sud;
- CIIP Poliservizi S.p.A.;
- Settore II Tutela e Valorizzazione Ambientale della Provincia di Ascoli Piceno.

Si riportano di seguito i contributi espressi dai soggetti competenti in materia ambientale ai sensi dell'art. 12, comma 2, del DLgs n. 152/06 e ss.mm.ii.

Il Dipartimento di Prevenzione Servizio Igiene e Sanità Pubblica dell' ASUR area vasta n. 5, con nota prot.n. 3405 del 15.01.2020, ha espresso parere favorevole.

La Regione Marche P.F. Tutela del Territorio (ex Genio Civile) di Ascoli Piceno, con nota prot. n. 14278 del 08.06.2020, Ha espresso parere favorevole con prescrizioni.

L'AATO n.5 Marche Sud, con nota prot. n. 1305 del 01.07.2020, ha espresso parere favorevole all'esclusione dalla VAS della variante di cui in oggetto, con le seguenti prescrizioni:

- **fornitura idrica:** la zona in argomento è servita da impianti acquedottistici di distribuzione. La ditta dovrà provvedere a chiedere specifica autorizzazione al Gestore per la realizzazione delle opere di allaccio alla rete di distribuzione;
- **scarico delle acque reflue:** la zona è provvista di rete fognaria pubblica. La ditta dovrà comunque acquisire le specifiche autorizzazioni previste dalla normativa vigente per l'allaccio alla rete fognaria pubblica;
- **scarico delle acque meteoriche:** la rete di raccolta dovrà essere totalmente indipendente dal reticolo fognario acque nere e condottata presso collettori di acque bianche se esistenti o, in alternativa, al compluvio naturale più vicino previa verifica idraulica del corpo idrico recettore e la rete di raccolta non sarà presa in gestione da questa azienda in quanto le reti acque bianche esulano dalle competenze del S.I.I. come più volte ribadito dall'ATO 5 - Marche Sud. La disciplina delle acque meteoriche è regolamentata dall'art.42 delle Norme Tecniche di Attuazione (NTA) del Piano di Tutela delle Acque (PTA) della Regione Marche approvato con DCAR N.145 del 26/01/2010 (pubblicato sul Supplemento N.1 al B.U.R. marche n.20 del 26/02/2010), in vigore dal 27/02/2010 e s.m.i.;
- **eventuale spostamento degli impianti tecnologici (idrici e fognari) per esigenze di cantiere** è soggetto ad esplicita autorizzazione del Gestore con oneri a carico del richiedente.

Il CIIP S.p.A., con nota prot.n. 10734 del 29.06.2020, non rilevando alcun impatto significativo sull'ambiente, ha comunque comunicato quanto segue:

- relativamente allo scarico delle acque meteoriche, si ricorda, che la rete di raccolta dovrà essere totalmente indipendente dal reticolo fognario acque nere e condotta presso collettori di acque bianche se esistenti o, in alternativa, al compluvio naturale più vicino previa verifica idraulica del corpo idrico recettore e la rete di raccolta non sarà presa in gestione da questa azienda in quanto le reti acque bianche esulano dalle competenze del S.I.I: come più volte ribadito dall'ATO 5 – Marche Sud. La disciplina delle acque meteoriche è regolamentata dall'art. 42 delle Norme tecniche di attuazione (NTA) del Piano di Tutela delle Acque (OTA) della Regione Marche approvato con DCAR n. 145 del 26.01.2010 (pubblicato sul Supplemento n. 1 al BURMarche n. 20 del 26.02.2010) in vigore dal 27.02.2010 e s.m..

Il Settore II Tutela e Valorizzazione Ambientale della scrivente Amministrazione non ha espresso alcun parere in merito.

CONTENUTI DEL PIANO

La variante interessa due zone “B” di completamento normate dall’art. 63 bis delle NTA del vigente PRG ed identificate rispettivamente come sottozona polo scolastico “p.s.B”, sulla quale insiste un fabbricato residenziale di circa mc 700, destinata alla realizzazione di un polo scolastico e come sottozona polo scolastico “p.s.A”, su cui insiste il plesso scolastico di via D. Alighieri, avente destinazione urbanistica di zona residenziale con una capacità edificatoria di mc 14.000.

Le modifiche proposte all’art 63 bis prevedono l’eliminazione della sottozona polo scolastico “p.s.A” e l’introduzione della nuova sottozona polo scolastico “p.s.C” della superficie fondiaria di mq 840 e volumetria massima realizzabile di tipo residenziale pari a mc 1.300; la vigente sottozona polo scolastico “p.s.A” assumerà la destinazione urbanistica di zona per l’istruzione di cui all’art. 44 delle NTA del vigente PRG.

CONTENUTI DELLA SCHEDA DI SINTESI

Nella scheda di sintesi predisposta dal Responsabile Comunale dell’Area 6 Gestione del Territorio risulta che la variante:

- non definisce il quadro di riferimento per l’approvazione, l’autorizzazione o comunque la realizzazione di progetti soggetti a valutazione di impatto ambientale (VIA);
- non ricade in area SIC e/o ZPS;
- non ricade all’interno del perimetro di Parchi o Riserve Naturali e in zona sottoposta a vincolo idrogeologico di cui al RDL n. 3267/23 e/o all’art. 11 della LR n. 6/2005;
- non ha effetti significativi nei territori contermini;
- non interferisce con gli ambiti definitivi di tutela del PRG adeguato al PPAR;
- non comprende zone vincolate dal Decreto Legislativo n.42/2004 e ss.mm.ii.;
- non contiene ambiti di tutela di cui al D.Lgs n. 152/06 e ss.mm.ii. relativamente all’attuazione della direttiva 80/778/CEE concernente la qualità delle acque destinate al consumo umano;
- non interferisce con zone in dissesto e/o esondabili vincolate dal PAI;
- non ricade in zona sottoposta a vincolo idrogeologico di cui al RDL n. 3267/23 e/o all’art. 11 della LR n. 6/2005;
- le acque nere e bianche verranno allacciate al rete comunale esistente;
- nelle aree non sono presenti elementi vegetazionali appartenenti a specie di alto fusto e/o formazioni vegetali monumentali e/o siepi;
- non ricade in aree appartenenti al Demanio Pubblico dello Stato;
- non comporta modifiche alla viabilità esistente.

CONTENUTI DEL RAPPORTO PRELIMINARE

Le informazioni ed i dati contenuti nel rapporto preliminare possono ritenersi sostanzialmente sufficienti a verificare gli impatti significativi sull’ambiente derivanti dall’attuazione della variante al PRG; tali contenuti sono stati sviluppati sulla base dei criteri di cui alle linee guida approvate con delibera di GR n. 1647/2019, del Decreto del Dirigente della PF Valutazioni e Autorizzazioni Ambientali della Regione Marche n. 13 del 17.01.2020 e con riferimento ai criteri dell’Allegato I alla Parte Seconda del D.Lgs n. 152/06 e ss.mm.ii.

Il Rapporto Preliminare risulta articolato come di seguito meglio specificato.

Sezione 1 “Informazioni generali”

Il Rapporto Preliminare in esame è finalizzato alla procedura di analisi di screening. La fase di screening verifica se le azioni previste dal Piano avranno verosimilmente un impatto significativo sull’ambiente e sulla salute pubblica. La fase di screening è da intendersi come preliminare all’avvio della procedura di VAS in quanto:

- consente di verificare se il Piano possa avere potenzialmente effetti significativi sull’ambiente;
- consente di determinare se è necessario condurre un’analisi ed una valutazione ambientale di maggiore dettaglio.

Il Rapporto Preliminare deve contenere pertanto una prima individuazione “dei possibili impatti ambientali significativi” a seguito dell’attuazione del Piano attuativo in esame (come prescritto dall’art.13 comma t del D.Lgs n.152/2006).

Sezione 2 “Rilevanza del piano o del programma”

E' stata effettuata una prima valutazione dei possibili impatti ambientali significativi derivanti dall'attuazione del piano individuando le probabili relazioni "causo-effetto" tra le previsioni ed i temi ambientali pertinenti quali biodiversità, suolo e sottosuolo, paesaggio, salute umana, popolazione, acqua, rifiuti, aria, fattori climatici, patrimonio culturale, cantieristica; tale valutazione evidenzia l'irrilevanza degli effetti sull'ambiente della variante in argomento.

Sezione 3 “Caratteristiche del piano o programma”

La definizione dell'ambito di influenza ambientale del Piano consente di identificare, già in fase preliminare, i temi e gli aspetti ambientali con cui interagisce, anche indirettamente, determinando impatti. La definizione dell'ambito di influenza ambientale deriva da una individuazione sia delle interazioni tra le previsioni dell'intervento e l'ambiente che delle interazioni tra le medesime previsioni ed alcune attività antropiche, denominate "settori di governo", da cui potrebbero avere origine impatti ambientali. Dopo aver analizzato le caratteristiche del Piano, quindi, sono state individuate le potenziali interazioni tra le sue previsioni e l'ambiente (anche attraverso le interazioni con i settori di governo).

Non si rilevano particolari emergenze o criticità ambientali e l'ambito d'influenza territoriale non può andare oltre l'area di riferimento del Piano stesso.

E' stata poi condotta l'analisi dei piani e programmi ritenuti pertinenti al Piano di che trattasi in considerazione dell'ambito territoriale e settoriale d'intervento dello stesso; tale analisi ha consentito di verificarne la coerenza rispetto ai vari livelli di pianificazione e programmazione. Sono stati presi in considerazione i seguenti piani e programmi:

Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale (PTCP), Piano Regolatore Generale comunale (PRG), Piano di classificazione acustica comunale.

Sezione 4 “Caratteristiche delle aree che possono essere interessate”

E' stato definito il contesto territoriale ed ambientale interessato dalla proposta di variante, inserendo i seguenti elementi:

- definizione dell'ambito territoriale: è stato analizzato l'ambito territoriale di riferimento inteso come l'area in cui la variante esplica la sua azione ed in cui si manifestano gli effetti ambientali derivanti dalla sua attuazione, verificando la compatibilità delle previsioni oggetto della variante;
- caratterizzazione dello stato dell'ambiente: l'attuazione della variante, direttamente, indirettamente o cumulativamente, non viene ritenuta in grado di interferire sulla caratterizzazione dello stato dell'ambiente, sia dal punto di vista ambientale che paesaggistico;
- individuazione e descrizione delle criticità e delle emergenze ambientali: sono state analizzate le emergenze e le criticità ambientali pertinenti la variante mediante la valutazione delle possibili interazioni della stessa rispetto agli aspetti ambientali considerati.

Sez. 5 “Caratteristiche degli effetti ambientali”

Per ciascuna interazione di cui al punto precedente sono state indicate le caratteristiche dell'effetto considerato (frequente, non frequente, diretto, indiretto, reversibile, irreversibile).

Con riferimento al carattere cumulativo degli effetti viene specificato che trattandosi di una variante puntuale, le sue azioni non sono capaci di generare interazioni cumulative in grado di alterare e/o degradare il sistema ambientale territoriale; per le stesse motivazioni viene ritenuto che la variante possa incidere esclusivamente nelle aree a cui essa fa riferimento.

I rischi per la salute umana o per l'ambiente vengono considerati con una possibile stima di significatività bassa mentre l'entità e l'estensione nello spazio degli effetti viene valutata con una possibile stima di significatività media con riferimento alle ricadute dell'effetto rispetto al livello di pianificazione e alta per quanto riguarda la densità abitativa dell'area potenzialmente interessata dall'effetto.

VALUTAZIONE DI SIGNIFICATIVITA' DEGLI IMPATTI AMBIENTALI

Da quanto potuto verificare dalla documentazione prodotta e visti i pareri espressi dagli SCA si ritiene che non emergano particolari criticità in merito alla variante aal vigente PRG proposta.

CONCLUSIONI

Alla luce di quanto esposto nei precedenti paragrafi si propone di escludere dalla procedura di valutazione ambientale strategica (VAS), ai sensi dell'art. 12 del D.Lgs n. 152/006 e ss.mm.ii., la variante al vigente PRG del Comune di Grottammare relativa alla modifica dell'art. 63 bis delle NTA, a condizione che vengano rispettate le seguenti prescrizioni:

1. la variante dovrà conformarsi ai pareri espressi dai Soggetti Competenti in materia Ambientale sopra riportati, con riferimento ai contenuti prescrittivi ed alle raccomandazioni nonché alle eventuali precisazioni e specificazioni;
 2. qualora in sede di approvazione fossero introdotte modifiche sostanziali (quali ad esempio le variazioni conseguenti all'accoglimento di eventuali osservazioni), sarà necessario valutare la conformità del progetto modificato rispetto all'esito della presente verifica di assoggettabilità; sarà onere dell'Amministrazione Comunale (Autorità Procedente) evidenziare tale circostanza attraverso apposita dichiarazione, da rendersi in calce alla deliberazione di adozione e/o approvazione, circa la portata delle modifiche introdotte.

Si rimandano eventuali ulteriori rilievi al successivo procedimento di cui all'art. 26 della LR n. 34/92 e ss.mm.ii.

Visto l'art. 107 del T.U.E.L. approvato con D.Lgs. n. 267/2000;

Visto l'art. 6 della L.n.241/90;

DETERMINA

A) l'esclusione dalla procedura di valutazione ambientale strategica (VAS), ai sensi dell'art. 12 del D.Lgs n. 152/006 e ss.mm.ii., della variante al vigente PRG del Comune di Grottammare per la modifica dell'art. 63 bis delle NTA., a condizione che vengano rispettate le seguenti prescrizioni:

- rispettare le seguenti prescrizioni:

 1. la variante dovrà conformarsi ai pareri espressi dai Soggetti Competenti in materia Ambientale sopra riportati, con riferimento ai contenuti prescrittivi ed alle raccomandazioni nonché alle eventuali precisazioni e specificazioni;
 2. qualora in sede di adozione e approvazione fossero introdotte modifiche sostanziali (quali ad esempio variazioni conseguenti all'accoglimento di eventuali osservazioni), sarà necessario valutare la conformità del piano modificato rispetto all'esito della presente verifica di assoggettabilità; sarà onere dell'Amministrazione Comunale (Autorità Procedente), evidenziare tale circostanza attraverso apposita dichiarazione, da rendersi in calce alla deliberazione di adozione e/o approvazione, circa la portata delle modifiche introdotte.

Si rimandano eventuali ulteriori rilievi al successivo procedimento di cui all'art. 26 della LR n. 34/92 e ss.mm.ii..

B) gli atti deliberativi comunali di adozione e approvazione dovranno dare atto degli esiti della presente verifica;

C) di trasmettere copia del presente atto ai Soggetti Competenti in materia Ambientale individuati nel presente procedimento;

D) di trasmettere la presente determinazione al Comune di Grottammare quale Autorità Procedente; valuti il Comune l'opportunità di pubblicare tale provvedimento sul proprio sito web;

E) di procedere alla pubblicazione della presente determinazione all'Albo Pretorio e sul sito web di questa Amministrazione ai sensi dell'art. 12, comma 5, del D.Lgs n. 152/06 e ss.mm.ii.;

- F) di dare atto che il presente provvedimento non sostituisce nessun altro parere o autorizzazione richiesto dalle vigenti norme e che viene emesso fatti salvi eventuali diritti di terzi;
- G) Di da dare atto che l'adozione del presente decreto non comporta oneri a carico del Bilancio dell'Ente;
- H) di rappresentare, ai sensi dell'art. 3, comma 4°, della L. n. 241/90, che la presente determinazione può essere impugnata dinanzi al TAR entro 60 giorni con ricorso giurisdizionale oppure entro 120 giorni con ricorso straordinario amministrativo al Capo dello Stato.

Il Dirigente ad interim del Settore
(Ing. Antonino Colapinto)

VISTO DI REGOLARITA' TECNICA

Il Dirigente di Settore dichiara che la sottoscrizione della presente determinazione contiene in sé l'espressione del parere favorevole di regolarità tecnica ai fini dell'avvenuto controllo preventivo ai sensi dell'art. 147/bis del TUEL 267/2000 e dell'art. 11 del Regolamento sui controlli interni.

Ascoli Piceno, li 04/08/2020

IL DIRIGENTE
COLAPINTO ANTONINO